

# Detrazione Carburanti. Come pagare dal 1 luglio 2018



*A decorrere dal 1° luglio 2018, è soppresso l'utilizzo della scheda carburante e, sempre da tale data gli acquisti di carburante presso gli impianti di distribuzione saranno documentati da fattura elettronica.*

Contestualmente, dal 1° luglio 2018 la detrazione dell'iva e la deducibilità del costo è subordinata al pagamento tracciato dell'acquisto.

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto come mezzi di pagamento ammessi per la detrazione del carburante le carte di credito/debito e prepagate.

Con il Provvedimento n. 73203 del 4 aprile us, l'Agenzia delle Entrate prevede oltre a quelli sopra citati, ulteriori mezzi di pagamenti validi come strumenti di pagamento tracciati:

- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- i pagamenti elettronici, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo:
  1. l'addebito diretto;
  2. bonifico bancario o postale;
  3. bollettino postale;
  4. carte di debito, di credito prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Il presente provvedimento ha così individuato le forme di pagamento ritenute idonee dal legislatore per la detrazione. Sarà possibile applicarle anche nelle ipotesi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla

cessione, come nel caso di carte utilizzate nei contratti di "netting", laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Rimane, invece, esclusa la possibilità di effettuare pagamenti in contanti.

---

## **Manovra: Unimpresa, nel 2019-2020 stangata Iva da 30 miliardi**



Pochi tagli alla spesa pubblica e nuovo deficit. E altre tasse in arrivo: nel 2019-2020 è prevista una stangata Iva da oltre 30 miliardi di euro. Ciò il prossimo anno al netto della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti italiani pagheranno oltre 5 miliardi in più di tasse. E' questo il bilancio finale della manovra sui conti pubblici inseriti nella legge di bilancio all'esame del Parlamento. Il provvedimento stabilisce il rinvio dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto al 2019 ed evita, così, un incremento del carico fiscale a carico di famiglie e imprese, per il 2018, pari a 15,7 miliardi. Si tratta, secondo il Centro studi di Unimpresa, di mancati aumenti tributari e non di tagli. In ogni caso, escludendo il capitolo relativo all'Iva, la manovra per il prossimo anno prevede 6,3 miliardi di maggiori entrate accompagnati da 5,2 miliardi di interventi

di riduzione della spesa pubblica; vi sono poi misure per ulteriori minori entrate per poco più di 1 miliardo accompagnati da maggiori spese per 5,7 miliardi. Ne consegue che, al netto delle clausole di salvaguardia, risulta un aumento di tasse per 5,3 miliardi e un incremento della spesa per 565 milioni.

Secondo i calcoli dell'associazione, nel 2019-2020 l'aumento delle aliquote Iva (quella ordinaria dal 22 al 25% e quella agevolata dal 10 all'11,5%) comporterà complessivamente un aumento del gettito tributario superiore a 30 miliardi di euro. Nel 2019, l'incremento sarà di 11,4 miliardi e nel 2020 di 19,1 miliardi per un totale di 30,5 miliardi.

“Mentre il governo discetta sulla web tax, che pure è un intervento rigoroso, i cittadini e le imprese si preparano ad aprire il portafogli per sostenere i conti pubblici” commenta il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci. “La realtà è che ancora una volta abbiamo assistito a un profluvio di dichiarazioni di stampo molto elettorale, con i rappresentanti delle istituzioni che omettono la verità: ovvero che nei prossimi anni ci saranno sempre più tasse da pagare” aggiunge Pucci.

---

**Def: Unimpresa, stop a clausole Iva è partita di giro**



***Il presidente dell'associazione, Giovanna Ferrara: "Il congelamento degli aumenti della tassa sui consumi sarà coperto con maggior deficit: questo vuol dire più debito che farà scattare inevitabilmente più tasse per famiglie e imprese".***

“Lo stop alle clausole Iva è una spudorata partita di giro. Il congelamento degli aumenti della tassa sui consumi nel 2018 sarà coperto con maggior deficit per 10 miliardi di euro. E questo vuol dire più debito che farà scattare inevitabilmente più tasse per famiglie e imprese: non ci sarà un immediato rincaro dei prezzi provocato dall'innalzamento dell'aliquota dal 22 al 25 per cento, ma ci sarà senza dubbio un aggravio di altri balzelli per poter far fronte all'ennesima manovra in deficit che farà allargare la voragine nei conti pubblici del nostro Paese”. Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando la decisione, contenuta nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza approvata oggi dal consiglio dei ministri, secondo la quale per la sterilizzazione degli aumenti Iva previsti per il 2018 il governo potrà contare su spazi di deficit per 6 decimi di punto, pari a poco più di 10 miliardi di euro.

---

## **Scadenze fiscali di fine anno: guida completa**



Non solo TASI e IMU: il mese di dicembre prevede un ingorgo di circa 200 scadenze fiscali, la metà delle quali interessano le PMI artigiane e commerciali nonché i professionisti. Oltre al saldo delle tasse sulla casa (entro il 16 dicembre: dopo si

può ricorrere al ravvedimento operoso), c'è ad esempio l'acconto IVA e le eventuali dichiarazioni dei redditi tardive (UNICO, IRAP). A fare un po' di conti, si parla di circa 80 adempimenti per le società di capitali, 60 per dipendenti, pensionati e società di persone, 50 per gli enti non commerciali. Senza contare i vari tributi comunali e i contributi previdenziali. Vediamo dunque un breve calendario delle scadenze fiscali di fine anno, a partire dagli appuntamenti principali:

1° dicembre: imposta di registro

14 dicembre: ravvedimento 770

15 dicembre: fatture differite

16 dicembre: saldo IMU e TASI, adempimenti IVA e IRPEF

27 dicembre: acconto IVA e obbligo mensile INTRASTAT

29 dicembre: dichiarazioni sui redditi tardive

30 dicembre: ravvedimento regimi agevolati

### **IMU e TASI**

La scadenza per il saldo delle tasse sulla casa è come di consueto il 16 dicembre, data entro la quale i contribuenti devono versare il conguaglio TASI e IMU secondo le quote stabilite dal Comune di appartenenza. Per i ritardatari, invece, c'è tempo per rimediare ricorrendo al ravvedimento operoso: fino a 14 giorni di ritardo si paga con sanzione più ridotta più interessi minimi. Dal 15esimo al 30esimo giorno aumentano gli interessi. Chi versa IMU e TASI in ritardo, deve ricordarsi, in sede di compilazione del modello F24 di barrare la casella "Ravv".

### **TARI**

La scadenza per il versamento della TARI, la tassa sui rifiuti, viene decisa dai vari Comuni, molti dei quali l'hanno accomunata con quella per le altre imposte sulla casa.

### **IRPEF**

Il pagamento IRPEF, da effettuare entro il 16 dicembre, riguarda i sostituti d'imposta, i quali devono versare le ritenute alla fonte a titolo di acconto su:

i redditi da lavoro dipendente o assimilati corrisposti nel mese precedente;  
i redditi da lavoro autonomo corrisposto nel mese precedente;  
le provvigioni corrisposte nel mese precedente per rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza o commissione.

## **IVA**

Entro il 27 dicembre devono versare l'acconto IVA imprenditori, artigiani e commercianti, professionisti, autonomi, società di persone, società semplici, Snc (società in nome collettivo), Sas (società in accomandita semplice), studi associati, società di capitali ed enti commerciali, Spa (società per azioni), Srl (società a responsabilità limitata), società cooperative, Sapa (società in accomandita per azioni), enti pubblici e privati diversi dalle società, banche, SIM (società di intermediazione mobiliare), intermediari finanziari e fiduciarie.

Sia che effettuino la liquidazione IVA mensilmente o trimestralmente, imprenditori, professionisti e artigiani che effettuano il calcolo con metodo previsionale verseranno l'88% dell'anno precedente. In alternativa, si può utilizzare il metodo storico pagando in base alle operazioni effettuate entro il 20 dicembre. I ritardatari, avranno poi 30 giorni per sanare la propria posizione, pagando una maggiorazione oltre agli interessi legali. L'acconto IVA si paga con modello F24 esclusivamente in modalità telematica. Codici Tributo:

6013 – Versamento acconto per IVA mensile

6035 – Versamento IVA acconto

## **INTRASTAT**

Entro il 27 dicembre gli operatori intra-comunitari dovranno presentare gli elenchi INTRASTAT sulle cessioni, gli acquisti e le prestazioni di servizi intra-comunitari relativi al mese precedente.

## **Dichiarazioni tardive**

Il 29 dicembre è la scadenza per i ritardi relativi a IRPEF, IRES, IRAP. Si possono presentare per le dichiarazioni tardive

di UNICO (persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali) e dell'IRAP, regolarizzando la propria posizione con ravvedimento.

### **Regimi agevolati**

Regolarizzazione entro il 30 dicembre del versamento della 2° o unica rata dell'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali e IRAP in acconto per il 2016, riservato a chi esercita l'opzione per il regime forfetario agevolato: per sanare il versamento non effettuato entro il 30 novembre 2016, con maggiorazione degli interessi legali e sanzione ridotta (ravvedimento breve).

Stessa scadenza (esclusa l'IRAP) per il ravvedimento relativo all'imposta sostitutiva riservata a chi si trova ancora nel regime di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex "nuovo" regime dei minimi).

*FONTE: webpmi Per approfondimenti: Agenzia Entrate*

---

# **Decreto Fiscale in Gazzetta, tante novità su IVA, Spesometro, tributi e cartelle esattoriali**



*Publicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto fiscale con novità su riscossione tributi, cartelle esattoriali, spesometro, dichiarazioni Iva, rientro capitali, ecc.*

Publicato in Gazzetta ufficiale del 24/10/2016 il DL *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il*

*finanziamento di esigenze indifferibili*" che contiene misure urgenti in materia di:

- riscossione tributi
- rottamazione delle cartelle esattoriali
- recupero dell'evasione
- rientro dei capitali (voluntary disclosure)
- scioglimento di Equitalia
- dichiarazione IVA

Ecco una sintesi delle principali novità.

### **Addio Equitalia: arriva l'Agenzia di riscossione**

Equitalia sarà sciolta e a partire dal **primo luglio 2017**. Al suo posto sarà istituito un ente pubblico economico, denominato "**Agenzia delle Entrate-Riscossione**", diretto dall'Agenzia delle Entrate.

Lo statuto della nuova Agenzia sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e "disciplina le funzioni e le competenze degli organi e indica le entrate dell'ente".

Il decreto anticipa così di fatto alcune norme della riforma Madia che danno più poteri sulle Agenzie fiscali alla presidenza del Consiglio.

Il personale stabile verrà automaticamente trasferito da Equitalia all'Agenzia Riscossione senza soluzione di continuità, "*previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità*".

### **Decreto fiscale e rottamazione delle cartelle Equitalia**

Tutti i carichi iscritti a ruolo relativi a:

- Irpef
- Irap



- contributi previdenziali

affidati a tutti gli agenti della riscossione ad Equitalia **dal 2000 al 2015** possono essere estinti pagando **solo l'imposta e gli interessi** per ritardata iscrizione a ruolo, senza la sanzione.

Chi aderisce alla rottamazione (entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme) può scegliere se pagare l'importo dovuto in un'unica soluzione oppure in un massimo di quattro rate tutte. La terza rata deve essere versata entro il 15 dicembre 2017. La quarta entro il 15 marzo 2018.

Rientrano nella rottamazione anche le cartelle Iva (con esclusione solo di quelle sull'importazione) e gli interessi sulle multe.

### **Decreto fiscale e cartelle per violazione Codice della strada**

Sulla cartelle per **violazione del codice della strada** si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).

### **Decreto fiscale e Spesometro trimestrale**

Lo Spesometro previsto dal DL 78/2010 diventa trimestrale. Con riferimento alla comunicazione dei dati relativi alle **fatture emesse e ricevute**, i contribuenti saranno obbligati a comunicare i dati entro il secondo mese successivo al trimestre di competenza.

La modifica introdotta consiste nel fatto che la scadenza diventa trimestrale: fino a oggi occorre comunicare i dati su fatture emesse e ricevute relative all'anno d'imposta precedente entro il mese di aprile e con cadenza annuale.

### **Decreto fiscale e liquidazione IVA telematica**

La liquidazione IVA diventa telematica. I contribuenti titolari di P. IVA trasmetteranno con le stesse scadenze previste per lo Spesometro trimestrale (2° mese successivo al trimestre di competenza), i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

Non hanno l'obbligo di presentazione delle risultanze delle liquidazioni IVA coloro che sono anche **esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA** (ad esempio medici e dentisti), sempre che nel corso dell'anno d'imposta non vengano meno dette condizioni.

Le **imprese sotto i 50.000 euro** di fatturato che dovranno affrontare spese extra per adeguarsi alle nuove tecnologie di trasmissione potranno godere di un credito d'imposta *un tantum* di 100 euro.

### **Decreto fiscale e voluntary disclosure**

Si riaprono fino al 31 luglio 2017 i termini per l'emersione dei capitali. È possibile integrare l'istanza e presentare i documenti fino al 30 settembre.

Alla nuova operazione non potranno partecipare i contribuenti che hanno già presentato istanza in precedenza. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.

### **Decreto fiscale e fondi per i centri migranti**

Ai Comuni che accolgono i richiedenti sono destinati 100 milioni per il 2016.

Un decreto del Ministero dell'Interno definirà le modalità di riparto delle risorse per un massimo di 500 euro a migrante.

### **Decreto fiscale e agevolazioni per il Cinema**

Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni stabilito per il tax credit per il cinema e l'audiovisivo è incrementato di 30 milioni.

## **Decreto fiscale e ammortizzatori in deroga**

Quasi 600 milioni di euro vengono spostati dal fondo per le salvaguardie degli esodati al fondo per l'occupazione e destinati al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2016.

*FONTE: "BibLus-net by ACCA – [biblus.acca.it](http://biblus.acca.it)".*

---

# **Il bonus IVA del 50% vale anche per l'acquisto delle abitazioni ristrutturate!**



**Il bonus IVA del 50% sull'acquisto di case in classe A e B vale anche sugli immobili ristrutturati e venduti dall'impresa di ripristino o ristrutturatrice.**

La legge di Stabilità 2016, al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare prevede quanto segue:

“Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state

sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi".

### **Impresa costruttrice, interpretazione estensiva**

L'agenzia delle Entrate, nella circolare 20 del 18 maggio 2016, ha fornito nuovi chiarimenti, con un'interpretazione estensiva del concetto di "impresa costruttrice".

Secondo le Entrate, il riferimento all'impresa costruttrice, inteso in senso letterale, escluderebbe dall'ambito di applicazione della norma le cessioni poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici. Tuttavia, in altri contesti le imprese di ripristino o ristrutturatrici sono espressamente equiparate alle imprese edili (es. art. 10, comma 1, n. 8 bis del DPR n. 633 del 1972, concernente il regime IVA delle cessioni di immobili).

Tenuto conto, quindi, della finalità prevista dalla legge di Stabilità, l'espressione può essere intesa in senso estensivo, considerando l'impresa costruttrice come "un'impresa che applica l'IVA all'atto del trasferimento"; in tal caso, possono considerarsi tali non solo l'impresa che ha realizzato l'immobile ex novo, ma anche le imprese di ripristino o ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di:

- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- ristrutturazione urbanistica

disciplinati dall'articolo 3, comma 1 del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'interpretazione estensiva risulta coerente con la ratio della norma, diretta a "equilibrare" il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo

soggette ad IVA rispetto alle medesime operazioni soggette all'imposta di registro.

Infatti, le cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad IVA e poste in essere dalle imprese costruttrici danno luogo ad un livello di imposizione più elevata, sia perché soggette ad aliquote di imposta più alte rispetto alle aliquote previste per l'imposta di registro sia perché determinate su base imponibile differente.

La base imponibile IVA, infatti, è costituita dal corrispettivo, mentre la base imponibile relativa alle cessioni di immobili abitativi poste in essere da soggetti privati è, nella maggior parte dei casi, costituita dal valore catastale.

In definitiva, anche per le cessioni soggette ad IVA di immobili di classe A o B da parte di imprese di ristrutturazione vale il bonus del 50% sull'IVA versata da detrarre dall'Irpef in 10 anni.

*FONTE: "BibLus-net by ACCA – [biblus.acca.it](http://biblus.acca.it)".*

---

## **Fisco: Unimpresa, con aumento Iva stangata da 922 euro a famiglia**



*Stangata complessiva da 34,7 miliardi nel biennio 2017-2018. Il presidente Longobardi: "Governo faccia di tutto per evitare l'incremento delle aliquote, sarebbe una mazzata per aziende e cittadini".*

L'aumento dell'Iva fino al 25% comporterà un giro di vite da 922 euro a famiglia nel biennio 2017-2018, con una stangata complessiva sui contribuenti da 34,7 miliardi. L'innalzamento dell'imposta sul valore aggiunto dall'attuale 22% è previsto dalle clausole di salvaguardia approvate negli scorsi anni e porterà a un maggior gettito pari a 15,1 miliardi nel 2017, quando l'Iva salirà al 24%, e di 19,6 miliardi nel 2018, quando il balzello arriverà al 25%. E' quanto emerge da un'analisi del Centro studi di Unimpresa, secondo cui la variazione delle aliquote Iva provocherà, contemporaneamente, un aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'1,40% nel 2017 e dell'1,72% nel 2018.

Secondo l'analisi dell'associazione, basata su dati del ministero dell'Economia e della Corte dei conti, in assenza di interventi di sterilizzazione delle clausole di salvaguardia previste dalle due ultime leggi di stabilità (per il 2015 e per il 2016), la variazione delle aliquote Iva provocherà un aumento del gettito fiscale di 15,1 miliardi nel 2017 e di 19,6 miliardi nel 2018. In totale, si tratta di un incremento di 34,7 miliardi nel biennio. L'impatto sulle famiglie sarà di 414 euro nel 2017 e di 508 euro nel 2018: in totale 922 euro. Effetti sono previsti anche sui prezzi: l'indice dei prezzi al consumo dovrebbe salire dell'1,40% nel 2017 e dell'1,72% nel 2018. L'aliquota Iva ordinaria, oggi al 22%, salirà al 24% nel 2017 e al 25% nel 2018; l'aliquota Iva ridotta, oggi al 10%, salirà al 13% nel 2017, mentre resterà invariata al 4% l'aliquota super ridotta.

L'aumento dell'Iva sarà automatico se il governo non riuscirà a tagliare la spesa pubblica che, tuttavia, continua a crescere. Tra il 2014 e il 2015, le uscite "correnti", quelle per acquisti, servizi, appalti, forniture, sanità, stipendi e pensioni sono passate da 483,8 miliardi a 536,4 miliardi, in salita di 52,6 miliardi (+10,87%); contemporaneamente sono diminuite le spese in conto capitale (gli investimenti pubblici), passate da 56,3 miliardi a 44,9 miliardi in discesa

di 11,3 miliardi (-20,13%).

“La stangata – commenta il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi – va evitata a tutti i costi e il governo di Matteo Renzi deve fare di tutto per trovare un’alternativa. Lo spazio di manovra nel bilancio pubblico, dove si annidano sprechi miliardari, esiste e lì si deve lavorare con coraggio. L’incremento dell’Iva sarebbe una mazzata tremenda sia per le aziende sia per le famiglie”.

---

## **Regime speciale Iva in agricoltura: l’efficacia delle nuove disposizioni**



**L’innalzamento delle percentuali di compensazione sancito per alcuni prodotti del settore caseario e per gli animali vivi delle specie bovina e suina decorre dal 1° gennaio 2016.**

Chiarimenti sulle novità contenute nell’articolo 1, comma 908, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), sono contenuti nella [circolare n. 19/E](#) del 6 maggio 2016, che illustra le nuove aliquote di compensazione Iva in vigore dal 1° gennaio 2016 da utilizzare nel regime speciale agricoltura. L’innalzamento delle aliquote è stato attuato con il [decreto interministeriale del 26 gennaio 2016](#).

Il regime previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/1972 che, al fine di semplificare e attenuare gli adempimenti dei contribuenti, detta particolari modalità di applicazione dell’imposta per le attività agricole, rappresenta, per i soggetti in possesso dei necessari requisiti, il regime naturale, fatta salva facoltà di optare per l’applicazione

dell'imposta secondo le regole ordinarie.

I produttori agricoli che vi rientrano:

- nel momento in cui vendono prodotti agricoli indicati nella tabella A, parte I, allegata al Dpr 633/1972, applicano le aliquote proprie previste per le cessioni di tali prodotti agricoli e ittici
- nel determinare l'imposta dovuta in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, detraggono un importo corrispondente alle percentuali di compensazione calcolate sulle vendite dei prodotti venduti.

La legge di stabilità 2016 ha previsto l'innalzamento delle aliquote di compensazione per taluni prodotti del settore lattiero-caseario e per gli animali vivi delle specie bovina e suina, demandandone la quantificazione a un successivo provvedimento, per un costo massimo, in termini di minori entrate tributarie, di 20 milioni di euro.

In attuazione della previsione normativa, il decreto interministeriale (Mef e Mipaaf) del 26 gennaio 2016 ha fissato la percentuale di compensazione:

- a regime, al 10% per le cessioni di latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati, nonché per le cessioni di latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie (la percentuale precedente era dell'8,80%)
- solo per l'anno 2016, al 7,65% per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo (la percentuale precedente era del 7%)
- solo per l'anno 2016, al 7,95% per le cessioni di



animali vivi della specie suina (la precedente era del 7,3)

## **Efficacia delle nuove disposizioni**

Circa l'efficacia delle nuove disposizioni, lo stesso decreto 26 gennaio 2016 stabilisce che l'innalzamento delle percentuali di compensazione decorre dal 1° gennaio di quest'anno. Per individuare, quindi, le percentuali di compensazione applicabili, bisogna tener conto:

- per i passaggi dei prodotti dai produttori agricoli soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli altri organismi associativi, della data di pagamento del prezzo al produttore agricolo (a meno che non ci sia anticipazione del momento impositivo attraverso l'emissione della fattura o il pagamento di acconti). Pertanto, per le consegne effettuate nel 2015, con pagamento avvenuto nel 2016, vanno applicate le nuove percentuali di compensazione
- al di fuori dei passaggi alle cooperative o agli altri organismi associativi, della data di consegna o spedizione dei prodotti, quando la fatturazione è immediata
- in caso di fatturazione differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, della data di emissione della fattura. Pertanto, in caso di consegne effettuate a dicembre 2015, con fattura emessa a gennaio 2016, si applicano le nuove aliquote di compensazione. La stessa soluzione vale per i contratti di somministrazione (per questi, il momento impositivo si identifica con il pagamento e non con la consegna del bene) e per le consegne di beni con prezzo da determinarsi (la fattura può essere emessa entro il mese successivo alla determinazione del prezzo). Anche in questi casi, comunque, vale la regola secondo cui il momento di effettuazione dell'operazione si considera anticipato qualora, prima della determinazione del

prezzo, vengono emesse fatture o siano eseguiti pagamenti, anche parziali, dei corrispettivi.

Sonia Angeli

*FONTE: [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it)*

---

## **Fisco: Unimpresa, dal prossimo anno stangata da 54 miliardi su Iva e accise benzina**



L'Iva schizzerà fino al 25% e comporterà un aggravio di tasse, dal 2017 al 2019, di oltre 54 miliardi di euro. Rispetto al 2016, il prelievo legato all'imposta sul valore aggiunto salirà di oltre 15 miliardi nel 2017, aumenterà di 19,5 miliardi nel 2018 e di altri 19,5 miliardi nel 2019. Sono previsti, poi, incrementi delle accise sulla benzina, nel triennio, per 700 milioni di euro. Il giro di vite fiscale previsto dalle clausole di salvaguardia inserite nella manovra ammonta, pertanto, a 54,2 miliardi. Questi dati di una analisi del Centro studi di Unimpresa circa gli effetti delle misure inserite nella legge di stabilità per il 2016 approvata lo scorso dicembre dal Parlamento.

Il giro di vite fiscale è la conseguenza delle clausole di salvaguardia previste dalla manovra sui conti pubblici. Tali clausole sono state sterilizzate per il 2016 e il governo ha così evitato maggiori oneri fiscali a carico dei contribuenti per circa 16 miliardi che, senza tali interventi, sarebbero scattati già quest'anno. Analogo intervento di sterilizzazione, tuttavia, non è stato previsto per gli anni

successivi e in particolare per il triennio 2017-2019, arco di tempo nel quale l'Italia è obbligata a raggiungere il pareggio di bilancio in linea con gli impegni assunti negli scorsi anni con l'Unione europea.

Si va incontro, pertanto, a un ingente aumento del prelievo tributario a carico di famiglie e imprese. Sono previsti ingenti aumenti di imposta a partire dal 2017 quando l'aliquota ordinaria Iva salirà dal 22% attuale al 24% fruttando 8,1 miliardi in più di gettito; sempre nel 2017 è previsto l'innalzamento dell'aliquota agevolata Iva dall'attuale 10% al 13% con maggiori entrate per 6,9 miliardi: nel 2017, dunque, nelle casse dello Stato entreranno 15,1 miliardi in più. Nel 2018, l'aliquota ordinaria Iva passerà fino al 25% e tale incremento comporterà ulteriori entrate fiscali per 4 miliardi; nel 2018 scatterà anche l'aumento delle accise sulla benzina parti a 350 milioni: in totale, nel 2018 ci sarà un giro di vite per 19,5 miliardi che si ripeterà anche l'anno successivo. Complessivamente, tra il 2017 e il 2019, ci sarà un aumento di tasse per 54,2 miliardi di euro così ripartito: 20,8 miliardi arriveranno dall'aumento dell'aliquota agevolata Iva dal 10 al 13%; 24,5 miliardi dall'aumento dell'Iva ordinaria dal 22% al 24% e altri 8,1 miliardi per l'ulteriore incremento al 25%. Dall'innalzamento delle accise sulla benzina arriveranno invece 700 milioni di euro.

---

**Novità nel modello Iva 2016:  
aggiornate istruzioni e**

# specifiche



Ora, nel rigo VA10, riservato ai contribuenti vittime di eventi eccezionali, potranno distinguersi, con lo specifico codice "5", le aziende partner colpite dall'insolvenza dell'Ilva.

Nella sezione del sito dell'Agenzia dedicata ai modelli dichiarativi, sono in rete le istruzioni "rivisitate" della [dichiarazione Iva 2016](#) e le relative, attualizzate, [specifiche tecniche](#).

In particolare, nell'appendice delle istruzioni, al paragrafo "soggetti colpiti da eventi eccezionali", trovano posto, con il codice "5", le imprese di autotrasporto e le piccole imprese creditrici dell'Ilva.

La modifica, ovviamente, si ripercuote sulle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello.

Il numero identificativo dovrà essere evidenziato nel rigo VA10 della dichiarazione Iva 2016, quello riservato ai contribuenti vittime di eventi eccezionali, dalle imprese che vantano crediti nei confronti dell'Ilva Spa per prestazioni effettuate a favore della società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, circostanza a seguito della quale si sono visti sospendere i termini di versamento delle imposte in scadenza tra il 6 marzo e il 15 settembre 2015.

*FONTE: fiscooggi.it*

---

## Compensazione dei crediti

# fiscali: la guida all'utilizzo



Guida alle regole applicative per la compensazione dei crediti fiscali: credito Iva annuale e trimestrale e crediti relativi alle imposte dirette.

Il corretto utilizzo in **compensazione dei crediti** di natura fiscale è un aspetto importante quanto delicato, in virtù delle particolari norme che regolano le modalità, i tempi e i limiti quantitativi, legati a ciascun tributo oggetto di compensazione. All'inizio di anno, a partire dal primo di gennaio, sono utilizzabili in compensazione i crediti fiscali che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta precedente, benché dette dichiarazioni saranno presentate successivamente all'utilizzo del credito che ne scaturisce.

In particolare, sono le compensazioni "**orizzontali**", ossia quelle effettuate tra tributi diversi, a presentare le maggiori limitazioni: i **vincoli** maggiori riguardano la compensazione dei crediti Iva (in vigore dal 2010), ma dal 2014 sono state introdotte **limitazioni** riguardanti anche **compensazioni** delle altre imposte, senza poi dimenticare il blocco che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo. A questo scopo, ci appare utile fornire un quadro riassuntivo che delinei in maniera chiara le regole di compensazione dei crediti fiscali.

## La compensazione dei crediti Iva

### Le regole generali

Il credito Iva che scaturisce dalla dichiarazione annuale può essere utilizzato in **compensazione** a partire dal primo gennaio dell'anno successivo. Questo significa che il credito Iva

relativo all'anno di imposta "n" potrà essere utilizzato in compensazione "orizzontale", soltanto a partire dal primo gennaio dell'anno "n+1", ma soltanto per importi sino a €. 5.000. Oltre a questa soglia, la compensazione dei crediti Iva derivanti dalla dichiarazione annuale ed anche dei crediti risultanti dai **modelli TR**, deve seguire le seguenti regole di utilizzo:

- gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori alla **soglia di €. 5.000**, possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge;
- per utilizzi in compensazione superiori alla **soglia di €. 15.000**, invece, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati, i controlli previsti ai fini dell'apposizione nella dichiarazione annuale del "Visto di conformità". Il rilascio del visto viene effettuato telematicamente, tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva.

Deve essere ricordato che i sopra indicati vincoli temporali alla compensazione dei crediti Iva interessano solo le **compensazioni "orizzontali"** (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni **"verticali"**, ovvero quelle **"Iva da Iva"**, anche se superano le soglie sopra indicate.

### **Compensazione dei crediti annuali fino a €. 5.000**

I soggetti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi non superiori a €. 5.000 possono presentare il modello F24, con le sotto indicate regole:

- a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del credito;
- senza alcuna preventiva presentazione della

dichiarazione annuale Iva;

- potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di *home o remote banking*.

Tali compensazioni per importi non superiori a €. 5.000 sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito Iva complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i primi €. 5.000 del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla [Circolare n. 29/E/2010](#) dell'Agenzia delle Entrate:

- non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d'imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell'anno "n" risultante dalla dichiarazione Iva "n+1" utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio "n+1");
- devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre anno "n" ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell'anno "n" risultante dalla dichiarazione Iva anno "n+1").

### **Compensazione dei crediti annuali superiori a €. 5.000**

I soggetti che intendono compensare i crediti Iva per **importi superiori a €. 5.000**, invece, per la parte che eccede tale limite, dovranno prima presentare la **dichiarazione annuale Iva** e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:

- non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
- occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di

presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva il 28 febbraio anno "n" e compensare il 5 marzo anno "n").

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa escludere la dichiarazione annuale Iva dall'unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico. In pratica, è opportuno ricordare che stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al primo di febbraio), risulta pertanto impossibile presentare prima del 16 marzo un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori a €. 5.000. Per quanto riguarda la compilazione del modello F24, in questo caso ricordiamo che:

- Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a €. 5.000 potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi non si può utilizzare il canale bancario (*home banking* o *remote banking*);
- Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno automaticamente scartati dalla procedura online.

### **Utilizzo del credito Iva residuo dell'anno precedente**

Altro aspetto da monitorare con attenzione riguarda la possibilità di portare in compensazione nell'anno successivo il **residuo credito Iva**, rimasto inutilizzato dall'anno di imposta precedente. Ad esempio, stiamo parlando del credito Iva dell'anno di imposta "n" (riportato in dichiarazione Iva anno "n+1"), e non completamente utilizzato in compensazione nell'anno "n+1", e che quindi residua ancora al primo gennaio dell'anno "n+2". In questi casi, per una corretta applicazione



delle regole di compensazione si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta "n", emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nell'anno "n+2" fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva "n+2" relativa all'anno "n+1", non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato "n" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo all'anno "n" la dichiarazione annuale già è stata presentata nell'anno "n+1" e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (l'unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di €. 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa all'anno "n" non sia stata "vistata");
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta "n", emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva "n+2" come credito Iva relativo all'anno "n+1" e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

### **Compensazione dei crediti Iva trimestrali**

Il limite dei €. 5.000 riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione, per la parte eccedente i limiti di €. 5.000, anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle **dichiarazioni trimestrali** (modello **Iva TR**). Va in proposito precisato che il limite di €. 5.000 deve intendersi unitario per tutti i modelli TR presentati nell'anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di €. 5.000 da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l'utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la

soglia. Non vale, invece, per i crediti trimestrali il limite dei €. 15.000, atteso che per essi non è prevista l'applicazione della disciplina del **visto di conformità** (mentre è prevista per la disciplina dei rimborsi). La compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che non eccede €. 5.000, deve essere sempre preceduta dalla trasmissione telematica del **modello TR**, ancorché non sia necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla trasmissione come previsto per la parte di credito eccedente rispetto a €. 5.000. Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l'Agenzia delle entrate ha precisato che:

- al raggiungimento del limite (oggi pari €. 5.000) riferito al credito annuale "n", non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi 3 trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso dello stesso anno "n");
- il limite di €. 5.000 è riferito all'anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva "n+1" relativa all'anno "n" presenta un tetto pari a €. 5.000, da spendere liberamente anche prima della presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso dell'anno "n+1" è a disposizione un ulteriore tetto di €. 5.000, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso dell'anno "n+1".

### **La compensazione degli altri crediti**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è stato stabilito che i contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative **addizionali**, alle

ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito delle società e all'**Irap** per importi superiori a **€. 15.000 annui**, devono richiedere l'apposizione del **visto di conformità** di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 241/1997. Diversamente da quanto richiesto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all'apposizione del **visto di conformità** né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Fin dal primo gennaio di ogni anno, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei €. 15.000 salvo ricordare, in questi casi, di apporre successivamente il **visto di conformità** sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze previste per i vari modelli (a oggi, 31 luglio per il modello 770 e 30 settembre per i modelli Unico e Irap). Trattandosi di crediti che saranno determinati, per la maggior parte, nel corso della prossima estate al momento della compilazione della dichiarazione, evidentemente l'utilizzo di essi deve essere effettuato con prudenza.

### **I vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo**

Ai sensi dell'articolo 31 del D.L. n. 78/2010 è previsto un **blocco** alla possibilità di utilizzare in **compensazione i crediti** relativi alle **imposte erariali** qualora il contribuente presenti **ruoli scaduti di importo superiore a €. 1.500**. La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "**Ruol**" istituito dalla [Risoluzione n. 18/E/2011](#) dell'Agenzia delle Entrate. L'inosservanza di tale divieto è punita con la **sanzione pari al 50%** dell'importo indebitamente compensato.

## Canale telematico per i modelli F24

Ultimo aspetto su cui porre attenzione è quello che riguarda l'obbligo di utilizzo dei **canali telematici** per la presentazione del **modello F24**, sia per quanto riguarda i soggetti titolari di partita Iva (per i quali l'obbligo è generalizzato) ma anche i soggetti non dotati di partita Iva. In particolare è previsto che:

- la presentazione dei modelli F24 a zero per effetto di compensazioni deve essere effettuata esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), non potendo più quindi fare ricorso allo strumento dell'*home banking*;
- È invece ancora possibile l'utilizzo del canale *home banking* nel caso di compensazioni parziali (quindi viene utilizzato un credito in compensazione ma comunque il saldo da versare è superiore a zero), ovvero quando la delega di versamento, anche priva di compensazioni, è di importo superiore ad €. 1.000.

Per i soggetti privi di partita Iva è ancora possibile la presentazione cartacea solo ed esclusivamente nel caso di modelli F24 senza compensazioni, di importo pari o inferiore a €. 1.000.

*FONTE: fiscomania.com*

---

# Legge di stabilità 2016: la

# mappa delle più importanti misure fiscali



Il provvedimento con le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato è formato da un solo articolo, con 999 commi. Tante le novità in ambito tributario.

Esenzione Tasi per l'abitazione principale "non di lusso"; proroga dei bonus "potenziati" per le ristrutturazioni e gli interventi finalizzati al risparmio energetico; agevolazioni "prima casa" anche prima di vendere la precedente; credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno; maxi-ammortamenti dei costi sostenuti da imprenditori e professionisti per l'acquisto di beni strumentali nuovi; partenza anticipata al 1° gennaio 2016 delle nuove sanzioni amministrative; esclusione dall'Irap per i settori agricoltura e pesca; "bonus mobili" a favore delle giovani coppie che comprano e arredano l'abitazione principale; nuove detrazioni Irpef per chi compra casa tramite locazione finanziaria o un immobile a elevate prestazioni energetiche.

Sono solo alcune delle innumerevoli misure fiscali contenute nella legge di stabilità per il 2016 ([legge n. 208/2015](#)), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre, Supplemento ordinario n. 70.

A seguire una sorta di rubrica per ricercarle più agevolmente, con indicazione dei commi di riferimento.

## **Clausole di salvaguardia**

- Bloccati gli aumenti di Iva e accise già programmati per il 2016 (5-7)
- Aumento delle accise in caso di gettito dalla proroga della *voluntary* inferiore alle attese (958-959)

## **Reddito da lavoro dipendente degli atleti professionisti (8)**

Non vi rientra più una quota dei compensi pagati dalle società sportive ad agenti e procuratori

### **Fiscalità locale sugli immobili**

- Esenzione Tasi per l'abitazione principale non classificata A/1, A/8 o A/9 (14)
- Riduzione al 50% della base imponibile Imu per gli immobili dati in comodato a genitori o figli (10)
- Nuovi criteri per l'esenzione Imu dei terreni agricoli (13)
- Riduzione della tassazione Tasi per i "beni merce" (14)
- Esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati" (21)
- Riduzione del 25% di Imu e Tasi per gli immobili locati a canone concordato (53-54)
- Possibilità per i Comuni di confermare la stessa maggiorazione Tasi (fino allo 0,8%) del 2015 (28)
- Sospesi eventuali aumenti di tributi e addizionali (esclusa la Tari) spettanti a Regioni e Comuni (26)
- Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria (25)

### **Borse di studio (50-52)**

Esenzione per quelle del programma *Erasmus plus* e per quelle erogate dalla provincia di Bolzano

### **Agevolazione "prima casa" (55)**

Spetta anche se ancora si possiede la "vecchia" abitazione, purché la si venda entro un anno

### **Detrazione Irpef per acquisto di abitazioni di classe energetica A o B (56)**

È pari al 50% dell'Iva pagata all'impresa costruttrice e va ripartita in dieci quote annuali costanti

### **Piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (57)**

I relativi atti e provvedimenti sono esenti dalle imposte di registro, di bollo e ipocatastali

### **Edilizia convenzionata (58)**

Atti di trasferimento delle aree con imposta di registro fissa ed esenzione dalle ipocatastali

### **Registrazione del contratto di locazione relativo a immobili ad uso abitativo (59)**

Riscritta la norma che disciplina i “patti contrari alla legge” – articolo 13 della legge 431/1998

### **Ires**

- Dal 2017, l’aliquota di tassazione passerà dal 27,5% al 24% (61)
- Dal 2017, scenderà all’1,20% l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti ai soggetti Ires (62)
- Introdotta dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, un’addizionale di 3,5 punti percentuali (65)
- Dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, integrale deducibilità degli interessi passivi (67-69)

### **Irap**

- Sancita, a decorrere dal 2016, l’esenzione per il settore agricoltura e pesca (70-72)
- Deduzione del costo del lavoro stagionale, nel limite del 70% (73)
- Dal 2016, aumenta di 2.500 euro la deduzione forfetaria spettante ai soggetti passivi “minori” (123-124)
- Esclusi i medici convenzionati con ospedali se in quelle strutture realizzano più del 75% del loro reddito complessivo (125)

### **Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (74)**

Confermata per il 2016 la misura maggiorata al 50%, su un tetto di 96.000 euro per immobile

### **Detrazione per interventi di riqualificazione energetica**

- Confermata per il 2016 la misura maggiorata al 65% (74)
- Possibilità per chi è nella *no tax area* di cedere, ai

fornitori, il credito per lavori condominiali (74)

– Spetta anche agli Iacp per interventi su loro immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica (87)

– Anche per dispositivi di controllo a distanza di impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda (88)

### **Bonus arredi (74)**

Confermata per il 2016 la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

### **Bonus mobili per giovani coppie che comprano l'abitazione principale (75)**

Per il 2016, detrazione del 50% su un importo massimo di 16.000 euro

### **Acquisizione dell'abitazione principale tramite leasing (76-84)**

Detrazione Irpef dei canoni e del costo di acquisto finale – Imposta di registro ridotta

### **Incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan "euro 2" o inferiori (85-86)**

8.000 euro di sconto sul prezzo di acquisto di ogni nuovo veicolo classificato almeno "euro 5"

### **Ammortamento beni strumentali per titolari di redditi d'impresa, artisti e professionisti (91-97)**

Maggiorazione del 40% del costo dei beni acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016

### **Investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno (98-108)**

Credito d'imposta per le sole imprese, in misura diversa a seconda delle dimensioni aziendali

### **Regime forfettario per imprenditori, artisti e professionisti di "dimensioni ridotte" (111-113)**

Modificata la disciplina introdotta dalla Stabilità 2015 per ampliare la platea dei beneficiari



### **Cessione o assegnazione agevolata di beni ai soci (115-120)**

Sostitutiva dell'8% ovvero del 10,5% per le non operative in almeno due dei tre anni d'imposta precedenti

### **Esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale (121)**

Sostitutiva dell'8% sulla differenza tra valore normale dei beni e valore fiscalmente riconosciuto

### **Note di credito Iva (126-127)**

Completamente riscritto l'articolo 26 del Dpr 633/1972 "*Variazioni dell'imponibile o dell'imposta*"

### **Estensione del meccanismo del *reverse charge* (128)**

Riguarda le prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al consorzio di appartenenza

### **Termini per l'accertamento delle imposte (130-132)**

- Un anno in più per quelli ordinari. Niente raddoppio dei termini in caso di reati tributari
- Proroga di un anno per gli accertamenti relativi agli elementi oggetto di *voluntary disclosure*

### **Riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario (133)**

Anticipata di un anno, al 1° gennaio 2016, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni

### **Riammissione al pagamento rateale di debiti tributari (134-138)**

Riguarda chi ha perso il beneficio della dilazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 in relazione alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza

### **Fiscalità internazionale (142-147)**

Modificata la deducibilità dei costi per operazioni con Paesi *black list* e la disciplina delle Cfc

### **Patent box (148)**

Ritocchi al regime fiscale agevolato per i redditi derivanti da opere di ingegno, marchi e brevetti

**Canone Rai (152-160)**

Dal 2016 scende a 100 euro. Dai titolari di utenze elettriche sarà pagato direttamente in bolletta

**Premi di produttività (182-190)**

A regime la tassazione sostitutiva al 10% degli emolumenti variabili dei lavoratori del "privato"

**Rientro di lavoratori dall'estero (259)**

Benefici prorogati fino al 2017, anche per i soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015

**No tax area per i pensionati (290)**

È innalzata dal 2016, in virtù degli aumentati importi delle detrazioni Irpef loro spettanti

**Art bonus (318-319)**

A regime il credito d'imposta per chi fa erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo

**Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi (320)**

Spetta anche se la ristrutturazione aumenta la cubatura, comunque nel rispetto delle norme vigenti

**Tax credit cinema (331-334)**

Apportate numerose modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 244/2007 (Finanziaria 2008)

**Marina resort (365)**

Resa stabile l'applicazione dell'Iva al 10% che la scorsa Stabilità aveva limitato al solo 2015

**Tassa sulle unità da diporto (366)**

Cancellato il tributo dovuto per il possesso di imbarcazioni e navi oltre i 14 metri di lunghezza

**Tax free shopping (368)**

Gli iscritti all'albo degli istituti di pagamento potranno effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue

#### **Cessioni gratuite di beni (396)**

Per quelli facilmente deperibili (alimenti), la comunicazione all'Amministrazione è facoltativa

#### **Ripresa dei versamenti tributari sospesi a causa di eventi eccezionali (429)**

Avviene, anche a rate mensili (non più di 18), dal mese successivo alla scadenza della sospensione

#### **Zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012 (445-453)**

Nel 2016, agevolazioni per le microimprese con reddito sotto gli 80.000 euro e massimo 5 addetti

#### **Sospensione di adempimenti e versamenti tributari a Lampedusa (599)**

È prorogata di un altro anno, fino al 15 dicembre 2016

#### **Credito d'imposta per negoziazione assistita (618)**

Messo a regime il bonus pari al compenso, fino a 250 euro, corrisposto agli avvocati o agli arbitri

#### **Iva sull'editoria digitale (637)**

Estesa a tutti i prodotti del settore l'aliquota del 4%, già fissata per gli *e-book*

#### **Deduzioni per spese non documentate per gli autotrasportatori (652)**

Dal 2016 si applica un'unica misura per trasporti regionali e trasporti extraregionali

#### **Rivalutazione quote e terreni (887-888)**

L'operazione riguarda i beni posseduti al 1° gennaio 2016. Unica imposta sostitutiva dell'8%

#### **Rivalutazione dei beni di impresa (889-897)**

Sostitutiva del: 16% beni ammortizzabili, 12% non

ammortizzabili, 10% saldo attivo di rivalutazione

### **Circolazione del contante (899-904)**

- Sale a 3.000 euro il limite dal quale è vietato trasferire denaro contante o libretti al portatore
- Per il servizio di rimessa (*money transfer*), la soglia è fissata a mille euro
- Le Pa devono pagare gli emolumenti superiori a mille euro mediante strumenti telematici
- Obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito

### **Disciplina fiscale del settore agricolo (905-913)**

- Innalzata al 15% l'imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli
- Rideterminate le percentuali di compensazione Iva per le cessioni di latte fresco
- Incrementato il coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali
- Produzioni agro energetiche produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti
- Agevolazioni per la piccola proprietà contadina estese ai proprietari di masi chiusi
- Agevolazioni per la piccola proprietà contadina estese a coniuge e parenti in linea retta

### **Dichiarazione precompilata (949-953 e 956-957)**

- Ampliati i casi in cui l'Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi sulle dichiarazioni
- Niente sanzioni, nel primo anno, per i soggetti tenuti a inviare dati relativi a oneri e spese, in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione, influente sulla fruizione di detrazioni o deduzioni
- Modificati i requisiti dimensionali dei Caf per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale
- Per il 2016, niente spesometro per chi ha trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria

**Detrazione per spese funebri (954-955)**

Il beneficio spetta a prescindere da qualsiasi vincolo di parentela

**Detrazione per spese universitarie (954-955)**

Ogni anno, un DM stabilirà l'importo massimo agevolabile per le università private

**Non residenti Schumacker (954)**

Estensione della disciplina a tutti i contribuenti, anche quelli extracomunitari

**Prestazioni sociosanitarie rese dalle cooperative (960-963)**

Assoggettamento alla nuova aliquota Iva del 5%

**Credito d'imposta per l'installazione in abitazioni di sistemi di videosorveglianza/allarme (982)**

Spetta, per il 2016, alle sole persone fisiche (anche per contratti stipulati con istituti di vigilanza)

**Incentivo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo (984)**

Spetta, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, agli studenti di conservatori e istituti pareggiati

**Due per mille dell'Irpef a favore di associazioni culturali iscritte in un apposito elenco (985)**

Nuova opzione presente già nella prossima dichiarazione dei redditi.

*FONTE: fiscooggi.it*

---

**Agenzia delle Entrate.**

# Raffica di nuovi modelli per il 2016



Raffica di nuovi modelli per il 2016. Nella giornata di ieri l'**Agenzia delle Entrate** ha diffuso, nell'ordine:

- il modello di **dichiarazione dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale** relativa agli atti e documenti emessi nell'anno precedente, nonché, in caso di rinuncia, per il periodo compreso tra il 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia. Il nuovo Modello, da utilizzarsi anche per esprimere la rinuncia all'autorizzazione in luogo dell'apposita comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente, costituisce un aggiornamento di quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 14 novembre 2014 e consente di **scomputare l'acconto** effettivamente versato nell'anno di riferimento della dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull'acconto dovuto per l'anno successivo. Insieme al Modello sono state diffuse anche le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione;
- le [bozze dei modelli dichiarativi IVA/2016](#), **IVA Base/2016** e del **Modello IVA 74-bis** unitamente alle istruzioni per la compilazione del **Modello Comunicazione dati IVA**. Grazie al restyling sono state recepite le novità normative in tema di **reverse charge** (inserite le operazioni relative al comparto edile e ai settori connessi, oltre alle operazioni del settore energetico per le quali dal 1° gennaio 2015 è previsto l'obbligo di assolvimento dell'IVA da parte dell'acquirente), di **Split payment** (inseriti righe specifici per esporre le operazioni effettuate nei confronti delle P.A. che sono

tenute a versare direttamente all'erario l'IVA addebitata dai loro fornitori), di **Dichiarazioni di intento** (nuovo quadro VI che raccoglie i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute);

- il modello per le **comunicazioni** per i regimi **tonnage tax, consolidato fiscale, trasparenza fiscale e opzione IRAP**. Un unico modello per le comunicazioni dei quattro regimi che dovrà essere utilizzato dalle società che non possono comunicare l'opzione con il modello Unico, poiché sono nel primo anno di attività, oppure devono ricorrere a un diverso Modello Unico (ad esempio, società di persone e società di capitali) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente. Con il nuovo modello potranno essere comunicate le variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax, l'interruzione della tassazione di gruppo o il mancato rinnovo dell'opzione, la perdita di efficacia o la conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale, l'opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

*FONTE: <http://fiscopiu.it>*

---

**Detrazione Iva su acquisto casa, in arrivo nuove agevolazioni fiscali**



*Detrazione Iva su acquisto casa, approvato un nuovo emendamento che consente una detrazione del 50% sull'Iva versata per l'acquisto della casa direttamente dal costruttore.*

Ancora novità sugli ultimi emendamenti alla legge di Stabilità 2016 approvati dalla Commissione Bilancio alla Camera.

Molte novità sono proprio relative alla casa: dopo la questione del leasing immobiliare esteso alla prima casa, è arrivata anche un'altra misura per stimolare l'acquisto di nuove case direttamente dal costruttore.

Si tratta della possibilità di ottenere una **detrazione fiscale pari al 50% dell'Iva del costo della casa**, se l'acquisto è effettuato direttamente dal costruttore.

Imposte sull'acquisto della casa

In linea generale le imposte sulla casa variano in funzione del venditore: se l'immobile è venuto da impresa costruttrice in regime Iva, si applica l'Iva al 10% o al 4% (se prima casa), mentre se il venditore è un privato si applica il regime dell'imposta di registro (9% o 2%).

Di seguito si riportano il regime di imposizione in funzione del venditore e dell'immobile (prima casa o altra abitazione).

Regime Iva (l'immobile è venduto da costruttore in regime Iva)

### **Prima casa**

In caso di acquisto della prima casa direttamente da impresa costruttrice è dovuta l'Iva con aliquota pari al 4% dell'importo oltre alle imposte ipocatastali in misura fissa:

- Iva al 4%
- imposta ipotecaria 200 euro
- imposta catastale fissa di 200 euro



- imposta di registro fissa di 200 euro

### **Altro immobile**

In caso di acquisto di un immobile che non gode del beneficio prima casa è dovuta l'Iva con aliquota pari al 10% (o al 22% in caso di immobile di lusso) oltre alle imposte ipocatastali in misura fissa:

- Iva al 10 % (o al 22% in caso di immobile di lusso)
- imposta ipotecaria 200 euro
- imposta catastale fissa di 200 euro
- imposta di registro fissa di 200 euro

Inoltre, in **tutti i casi** si applica, eccetto alcune eccezioni particolari, anche un'imposta di bollo di 230 euro (considerando il caso del rogito notarile) e la tassa ipotecaria di 90 euro (di cui 55 per la voltura catastale). In caso di acquisto di "seconda casa", l'Iva dovuta è pari al 10%.

Regime imposta di registro (l'immobile è venduto privato)

In caso di acquisto dell'immobile da **soggetto privato** (o da impresa ma con vendita esente da Iva) non è dovuta l'Iva ma solo l'imposta di registro (valore minimo pari a 1.000 euro).

### **Prima casa**

Se l'immobile gode delle agevolazioni sulla prima casa, si ha:

- imposta di registro del 2%
- imposta ipotecaria fissa di 50 euro
- imposta catastale fissa di 50 euro

### **Altro immobile**

Se l'immobile non gode delle agevolazioni sulla prima casa, si ha:

- imposta di registro del 9%

- imposta ipotecaria fissa di 50 euro
- imposta catastale fissa di 50 euro

Pertanto risulta ben evidente che il regime di imposizione è sempre più conveniente nel caso di acquisto da privato piuttosto che da costruttore, a maggior ragione se prima casa (l'Iva è il doppio dell'imposta di registro).

#### Detrazione Iva su acquisto casa

Il nuovo emendamento appena votato dalla Commissione Bilancio della Camera punta a far riprendere un mercato in grande sofferenza, ossia quello degli immobili di nuova costruzione invenduti.

Nel caso di acquisto di immobili soggetti ad Iva, si potrà detrarre il 50% dell'Iva versata.

I **requisiti** per poter detrarre il 50% dell'Iva versata sono i seguenti:

- l'immobile deve essere di tipo residenziale
- l'immobile deve essere di classe energetica A o B
- l'acquisto deve essere completato entro la fine del 2016

La detrazione andrà ripartita in 10 anni, proprio come la detrazione per ristrutturazione.

#### Esempio pratico detrazione Iva

In caso di acquisto di un immobile da 100.000 euro destinato a prima casa, si ottiene un'imposta pari a 4.000 euro (4%) e sarà quindi possibile detrarre 2.000 euro direttamente dalla dichiarazione dei redditi, da suddividere in 10 rate, ottenendo un risparmio di 200 euro all'anno.

In caso di acquisto di un immobile non di lusso di importo pari a 100.000 euro che non gode del beneficio prima casa, si applica un'aliquota pari al 10%, ottenendo l'Iva pari a 10.000 euro. Sarà quindi possibile detrarre 5.000 euro da

suddividere in 10 rate, ottenendo un risparmio di 500 euro all'anno.

Altri sgravi sulla casa

Tra le altre misure votate dalla commissione Bilancio della Camera, c'è anche il credito di imposta per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti.

Rimaniamo comunque in attesa dell'approvazione definitiva della legge di Stabilità 2016 e della sua pubblicazione in Gazzetta.

*FONTE: "BibLus-net by ACCA – [biblus.acca.it](http://biblus.acca.it)".*

---

## **Agenzie di viaggio: il regime speciale Iva**



L'articolo 74-ter del DPR n. 633/72 disciplina il regime speciale Iva, "base da base", per i tour operator e le agenzie di viaggio che vendono pacchetti turistici ai clienti.

Le **agenzie di viaggio**, qualora svolgano attività da **tour operator** (organizzazione in proprio di pacchetti turistici) o di commercio in proprio di pacchetti turistici acquistati da altri soggetti, sono sottoposte al particolare **regime impositivo Iva** regolato dall'articolo 74-ter del DPR n.

**633/72**, che ne condiziona in parte l'assetto amministrativo e contabile in quanto l'attività di organizzazione di un pacchetto turistico è considerata un'operazione composita ma unitaria, al fine di evitare l'applicazione della disciplina speciale alle operazioni considerate singolarmente. A seconda del tipo di attività svolta, sono previsti due metodi di liquidazione dell'imposta:

- **Detrazione cosiddetta "base da base" (commi 1 e 5 dell'articolo 74-ter DPR n. 633/72)** – Consiste nel confrontare il corrispettivo percepito dal cliente (al lordo dell'Iva non esposta in fattura) con i costi, anch'essi lordi, sostenuti dall'agenzia per l'acquisto di beni e le prestazioni di servizi effettuati da terzi a diretto vantaggio dei clienti (albergatori, ristoratori, vettori, guide, ecc.) o per l'acquisto del pacchetto dal grossista; la differenza così ottenuta costituisce l'ammontare lordo su cui calcolare l'imposta da versare mediante il meccanismo dello scorporo;
- **Detrazione "imposta da imposta" (regime Iva ordinario)** – L'Iva si applica nei modi ordinari (detrazione imposta da imposta) per le operazioni di intermediazione nelle quali l'agenzia, percependo come compenso una provvigione, si limita ad agire in nome e per conto dei clienti in relazione a prenotazioni di alberghi, vendita di biglietti di viaggio, ecc., nonché per tutte le altre prestazioni e/o cessioni. Ai suddetti criteri si collegano una serie di adempimenti fiscali (riportati di seguito in tabella) atti ad agevolare l'applicazione della relativa disciplina ed a consentire il controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

| Operazione  | Aliquota Iva                  |
|---|-------------------------------|
| Vendita di soggiorni alberghieri in Italia in caso di acquisto in nome proprio e per conto di clienti | 10% (tab. A, parte III n°120) |

| Operazione  | Aliquota Iva  |
|---|---|
| Locazione di alloggi in Italia  | Esente (art. 10 punto 8 DPR n. 633/72)  |
| Locazione di soggiorni in appartamenti all'estero   | Escluso Iva ai sensi del quarto comma lettera a) dell'articolo 7 del DPR n. 633/72  |
| Servizi turistici di solo trasporto persone   | In Italia Iva 10%<br>Internazionali – Non imponibili (art.9 DPR n. 633/72)<br>Estero su estero -Fuori campo (art.7 DPR n. 633/72) |
| Provvigioni per servizi alberghieri resi da aziende alberghiere all'interno o all'esterno dell'Unione europea | Iva 22%   |
| Provvigioni per servizi assicurativi  | Esente (art.10 DPR n. 633/72)   |

### Il regime Iva "base da base"

L'articolo [74-ter del DPR n. 633/72](#), al comma 1, disciplina il campo di applicazione del regime speciale Iva meglio conosciuto come "base da base". Tale regime Iva è applicabile dalle **agenzie di viaggio e dai tour operator, in possesso della prevista autorizzazione** (di cui all'articolo 9, [Legge n. 217/83](#)), che organizzano e vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza i pacchetti turistici (articolo 2, D.Lgs. n. 111/95) costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse, che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario che costituisce un'unica operazione. Tali regole valgono anche per gli **organizzatori di giri turistici**: si tratta di qualsiasi soggetto (associazione, ente pubblico o privato, ecc.) che pone in essere e mette a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici (secondo la definizione di cui al comma 1 dell'articolo 74-ter DPR n. 633/72), anche se realizzati

nell'arco della stessa giornata (escursioni, visite alla città e simili), svolgendo quindi attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie, ai fini della disciplina tributaria applicabile.

### **Il regime Iva ordinario "impota da imposta"**

Il regime speciale "base da base" di determinazione dell'Iva non si applica, invece, alle **agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti**, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori (propri clienti), rendendosi applicabile in tale ipotesi l'**ordinario criterio di determinazione dell'imposta fondato**, invece, sul sistema detrattivo "*imposta da imposta*" (cd. regime ordinario Iva). In tale categoria di operazioni rientrano, ad esempio, le **prenotazioni di alberghi**, le prenotazioni di **viaggi**, la **vendita di biglietti di trasporto**, i servizi relativi alla **vidimazione dei passaporti** e similari. Parimenti, come ha rilevato la [Risoluzione n. 233/E/2002](#), lo stesso regime speciale non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, ecc.). Ciò comporta che se il pacchetto turistico è composto sia da prestazioni di terzi che da prestazioni proprie dell'organizzatore, questi può distinguere i corrispettivi e i costi afferenti i servizi resi con strutture proprie (assoggettandoli al regime ordinario Iva) da quelli afferenti i servizi resi da terzi (assoggettandoli al regime speciale) o, in alternativa, separare le attività ai sensi dell'articolo 36, del DPR n. 633/1972. Se si decide di optare per la **separazione delle attività** necessita, quindi, osservare i seguenti **adempimenti**:

- tenere i registri separati per ogni attività separata;
- fatturare le operazioni con distinte serie numeriche;
- annotare distintamente le varie operazioni;
- liquidare separatamente l'imposta applicando le diverse disposizioni relative ai regimi applicabili;

- versare cumulativamente l'imposta;
- presentare una dichiarazione annuale unitaria.

Inoltre, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. **233/E/2002** ha chiarito che il regime speciale si applica alle **vendite** in proprio o tramite mandatari con rappresentanza di **pacchetti turistici**, mentre non si applica alla fornitura delle singole prestazioni.

L'articolo 1, commi 77 e 78, della Legge n. 244/2007 (cd. Finanziaria 2008) ha introdotto nell'ambito dell'articolo 74-ter, DPR n. 633/72 il nuovo comma 8-bis ove, in particolare, viene prevista la possibilità di applicare il **regime ordinario** per la **determinazione dell'Iva** per lo **svolgimento dell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili** effettuati nel territorio dello Stato **a diretto vantaggio del cliente**. Per tale fattispecie, le agenzie di viaggio possono, quindi, evidenziare, in modo ordinario, l'Iva nella fattura, in maniera da consentire agli acquirenti di tali prestazioni di potere usufruire pienamente dell'Imposta assolta sul servizio congressuale. Parimenti, l'agenzia di viaggio organizzatrice si può detrarre l'Iva dovuta sui servizi acquistati a diretto vantaggio di quei clienti partecipanti agli eventi.

### **Gestione dei pacchetti turistici**

Il comma 1, dell'articolo 74-ter del DPR n. 633/72 limita l'operatività del regime speciale alle **attività** che si concretizzano in una **vera e propria organizzazione di pacchetti turistici** individuata, per evitare incertezze nell'applicazione della nuova normativa, con il rinvio all'articolo 2, D.Lgs. n. 111/95. La normativa, in particolare, l'articolo 74-ter del DPR n. 633/72 e il D.M. Finanze 340/1999, che disciplina il regime speciale, dispone che i pacchetti turistici devono avere per oggetto i **viaggi**, le **vacanze** ed i **circuiti "tutto compreso"**, risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,

venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, o che si estendono per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- trasporto;
- alloggio;
- **servizi turistici** non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 7, lettere i) e m), D.Lgs. n. 111/1995 che costituiscono parte significativa del "*pacchetto turistico*".

Per cui il **regime speciale** riguarda il "***pacchetto turistico***" e, quindi, non si applica ai casi in cui l'attività esercitata dall'agenzia si riduce ad una prestazione singola come il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o l'esecuzione di un solo servizio turistico senza che ci sia la combinazione di almeno due delle predette prestazioni. Inoltre, tale regime speciale dell'articolo 74-ter del DPR n. 633/72 non si applica alle cd. "*linee turistiche*", nel momento in cui non siano fornite dall'agenzia al cliente anche le altre prestazioni (pasti, alberghi, ecc.) non accessorie (ai sensi dell'articolo 12, DPR n. 633/1972). Altresì, per la presenza della locuzione "*verso il pagamento di un corrispettivo globale*" contenuta nel comma 1 dell'articolo 74-ter del DPR n. 633/72, il regime speciale non si applica neppure nei casi in cui i vari elementi che compongono la prestazione unica siano dedotti in contratto e valutati analiticamente dalle parti contraenti come singoli servizi e non come prestazione unica, o ai quei casi nei quali il servizio reso abbia una durata inferiore a quella minima e non comprende almeno un pernottamento, a meno che non si tratti di escursioni, visite a città e simili che si esauriscono nell'arco della stessa giornata, che sono assimilate ai pacchetti turistici.

### **Territorialità dell'imposta**

Per quanto riguarda l'applicazione del principio della



**territorialità comunitaria del servizio turistico**, le operazioni delle agenzie di viaggio e turismo sono classificate nel seguente modo:

- **operazioni effettuate all'interno del territorio comunitario**, le quali sono integralmente imponibili ad Iva con i criteri di cui all'articolo 74-ter del DPR n. 633/72;
- **operazioni a favore del viaggiatore** per le quali l'agenzia di viaggio ricorre ad altri soggetti, **eseguite al di fuori del territorio della Comunità europea**, non soggette ad Iva ai sensi dell'articolo 9, DPR n. 633/72, e per le quali non compete il beneficio della sospensione dell'imposta per gli acquisti di beni e servizi (cioè del cd. plafond per potere usufruire dello *status* di esportatore abituale);
- **prestazioni miste**, cioè servizi resi dall'agenzia organizzatrice in parte nel territorio comunitario ed in parte al di fuori dello stesso, nei confronti delle quali la tassazione viene limitata soltanto ai servizi forniti dall'agenzia nell'ambito comunitario a diretto vantaggio del viaggiatore (cliente), sulla base di criteri di imputazione proporzionale (la base imponibile al lordo dell'Iva si determina applicando al corrispettivo globale il rapporto tra le quote Ue ed extra-Ue dei costi relativi a tali viaggi e sottraendo a tale importo il costo dei servizi prestati da terzi nella Ue a favore del cliente. Su tale base si procede allo scorporo e si applica l'aliquota Iva ordinaria del 20%.

### **Determinazione della base imponibile**

In linea generale, la base imponibile delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo è determinata, come accennato, mediante il procedimento di detrazione "*base da base*". L'articolo 2, comma 1, D.M. 340/1999 dispone, infatti, che la base di commisurazione

dell'imposta è costituita dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia e i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta.

- **Corrispettivo di vendita** – Per prezzo di vendita s'intende *“tutto ciò che costituisce il corrispettivo che l'agenzia di viaggio ha ottenuto o deve ottenere dal cliente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con questa operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni e spese di assicurazione chieste dalle agenzie di viaggio al cliente ma esclusi gli importi di cui all'articolo 11, parte A, par. 3”*;
- **Costo di acquisto del pacchetto** – Per costo effettivo del *“pacchetto turistico”* s'intende *“tutto ciò che costituisce il corrispettivo ..., Iva inclusa, che i soggetti passivi fornitori hanno ottenuto o devono ottenere dalle agenzie di viaggio, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essa forniti, quando dette operazioni siano a diretto vantaggio del cliente escluse le spese generali usate per costituire il pacchetto”*.

L'implicito recupero dell'Iva sui costi sostenuti da parte delle agenzie di viaggio garantisce una corretta ripartizione del gettito Iva tra i Paesi membri dell'UE coinvolti nella prestazione, dal momento che il gettito è incamerato dall'erario dei Paesi in cui il viaggiatore consuma i servizi che compongono il *“pacchetto turistico”*, mentre l'imposta sul margine di utile dell'agenzia è di spettanza dell'erario dello Stato membro in cui la medesima è localizzata. Per espressa disposizione dell'articolo 26 della VI direttiva: *“Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizio unica fornita dalle agenzie di viaggio*

al viaggiatore. Essa è assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggi ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento permanente a partire dal quale essa ha fornito la prestazione di servizi. Per questa prestazione di servizio è considerata come base imponibile e come prezzo al netto dell'imposta ..., il margine delle agenzie di viaggio, cioè la differenza tra l'importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio". Dal momento che il prezzo pagato dal cliente comprende l'Iva sugli acquisti assolta in rivalsa all'atto dell'acquisto del pacchetto turistico, la base imponibile deve essere determinata scorpendo l'imposta nella misura stabilita dall'articolo 27, comma 4, del DPR n. 633/72. A tal fine, l'articolo 1, comma 4, D.L. n. 328/1997 prevede che "la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 22% si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo dell'imponibile e di imposta, del 18,03%, o, in alternativa, dividendolo per 122, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima". Sulla base imponibile così calcolata si applica, quindi, l'aliquota ordinaria del 22%.

**Esempio** – Prezzo di vendita del pacchetto: €. 10.000  
(Iva inclusa)

Costi dei beni e servizi acquistati a diretto vantaggio del cliente: €. 8.000 (Iva inclusa)

Base imponibile lorda = prezzo di vendita del pacchetto – costi dei beni e servizi acquistati a diretto vantaggio del cliente

Base imponibile lorda = 10.000 – 8.000 = 2.000

Scorporo = base imponibile lorda x 18,03%

Scorporo = 2.000 x 18,03% = 360,66

Base imponibile netta = Base imponibile lorda – scorporo

Base imponibile netta =  $2.000 - 360,66 = 1.639,34$

Iva = (base imponibile netta x 22%) =  $1.639,34 \times 22\% = 360,66$

Per effetto del metodo di determinazione dell'imposta per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio, non è detraibile l'Iva relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati a vantaggio dei clienti. A tale divieto fa eccezione l'imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati dall'agenzia non a diretto vantaggio dei viaggiatori (ad esempio acquisto della disponibilità di n. 10 stanze d'albergo con la speranza di poterle poi rivendere a propri clienti che potranno richiederle) ovvero in relazione ad attività escluse dal regime speciale (ad esempio mere intermediazioni nei confronti dei viaggiatori, vendita di biglietti aerei, ferroviari o di trasporto pullman, mere prenotazione di alberghi, etc.). Per tali acquisti si rende applicabile l'ordinario criterio di determinazione dell'Iva.

- **Trasporti internazionali** – Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 5, D.M. 340/1999, ai fini della determinazione della base imponibile, i costi sostenuti dall'agenzia di viaggio per i servizi di trasporto effettuati in parte nel territorio comunitario e in parte al di fuori devono essere ripartiti in due quote in funzione della distanza percorsa all'interno o al di fuori dell'UE;
- **Prestazioni di trasporto e prestazioni a terra** – Se il viaggiatore fruisce (articolo 2, comma 6, D.M. 340/1999): all'interno dell'UE soltanto delle prestazioni di trasporto, mentre tutte le altre □prestazioni (c.d. "prestazioni a terra") sono rese al di fuori dell'UE, le prestazioni di trasporto sono non imponibili Iva (al pari delle altre prestazioni); fuori dall'UE solo delle prestazioni di trasporto, mentre tutte le altre prestazioni sono rese nell'UE, le prestazioni di trasporto sono imponibili Iva (al pari delle altre prestazioni)

- **Singoli servizi di trasporto** – I costi sostenuti dall'agenzia di viaggio per i singoli servizi di trasporto resi in parte nel territorio dell'UE e in parte al di fuori (ad esempio servizi di solo volo con destinazione extra UE) devono essere ripartiti in due quote distinte in relazione alla distanza percorsa all'interno o al di fuori dell'UE.

La problematica maggiore di imputazione riguarda i c.d. **"viaggi misti"**, ossia quei viaggi effettuati parzialmente all'interno della UE e parzialmente extra UE. In tali situazione, la quota-parte del corrispettivo imponibile deve essere determinata in base al rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate all'interno della UE e il totale dei costi sostenuti a vantaggio del cliente. La percentuale di imponibilità così ottenuta, applicata al corrispettivo pattuito dall'agenzia, determina la quota imponibile, dalla quale occorre:

- detrarre i costi sostenuti nella UE;
- scorporare l'Iva.

Il rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate all'interno della UE e il totale dei costi sostenuti a vantaggio del cliente deve essere determinato (articolo 2, comma 4, D.M. 340/1999):

- in via provvisoria, sulla base dei costi e dei corrispettivi relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta;
- in via definitiva, in sede di dichiarazione Iva annuale, sulla base dei costi e dei corrispettivi registrati nell'anno.

### **Il momento impositivo**

Il comma 7 dell'articolo 74-ter, del DPR n. 633/72 considera, quale momento impositivo delle operazioni poste in essere dalle agenzie di viaggio:

- il pagamento integrale del corrispettivo;
- la data di inizio del viaggio o del soggiorno, se antecedente al pagamento.

Di conseguenza, il momento impositivo, al quale è ricollegata la nascita degli obblighi formali e sostanziali dell'Iva (quali ad esempio fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell'imposta), coincide con il pagamento dell'intero corrispettivo e, dunque, non assume rilevanza, a tal fine, l'avvenuto pagamento di **acconti**. L'inizio del viaggio o del soggiorno, se anteriore, determina l'anticipazione del momento impositivo e, sul punto, l'articolo 1, comma 6, D.M. 340/1999 ha specificato che il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all'atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore (ad esempio trasporto, alloggio, somministrazione di pasti e bevande, etc.). Ciò che emerge dal tenore letterale della norma sono sostanzialmente l'irrilevanza, a fini del momento impositivo, rispettivamente:

- dell'incasso di somme a titolo di acconto;
- dell'emissione della fattura da parte dell'agenzia in modo anticipato rispetto al pagamento totale del viaggio o all'inizio dello stesso.

Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle entrate con la [Circolare n. 328/E/1997](#), in presenza di un unico committente (ad esempio agenzia di viaggi che acquista un "viaggio collettivo" da altra agenzia), l'obbligazione tributaria è unica e si manifesta al ricorrere degli eventi richiamati. In caso, invece, di "viaggi collettivi" caratterizzati da una pluralità di committenti, le obbligazioni d'imposta sono tante quanti sono i committenti delle prestazioni rese dall'agenzia di viaggio, purché ciascuno di essi abbia una propria autonomia contrattuale.

## **La fatturazione e la dichiarazione Iva**

Per la fatturazione delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e dati tuor operator, occorre rispettare le seguenti regole:

- non deve indicare l'addebito separato dell'Iva;
- deve essere emessa non oltre il momento del pagamento integrale del corrispettivo o dell'inizio del viaggio o del soggiorno, se antecedente;
- deve contenere l'espressa indicazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta è stata assolta ai sensi del D.M. 340/1999 e che la fattura stessa non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta.

Se le prestazioni sono effettuate tramite intermediario, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione della prestazione e può essere domiciliata presso lo stesso intermediario. Se le prestazioni sono effettuate tramite mandatari senza rappresentanza ovvero tramite soggetti che agiscono in nome e per conto proprio, nella fattura emessa nei loro confronti dalle agenzie di viaggio e turismo organizzatrice devono essere indicati, distintamente, i corrispettivi delle prestazioni rese nel territorio dell'UE e di quelle rese al di fuori di essa. Dal punto di vista contabile è previsto che: i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate debbono essere annotati distintamente da quelli relativi ad altre operazioni (ad esempio rispetto a quelle per l'attività di intermediazione) nel registro dei corrispettivi (articolo 24, DPR n. 633/72), o in apposito registro numerato e vidimato, e a seconda che si riferiscano a prestazioni eseguite all'interno o al di fuori della Unione europea ovvero parte all'interno e parte al di fuori della Unione stessa. L'annotazione, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, deve essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche; le fatture e gli altri documenti di acquisto debbono essere distintamente

annotati nel registro delle fatture di acquisto (articolo 25, DPR n. 633/1972), o in apposito registro numerato e vidimato, a seconda che le relative cessioni e prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore siano dai medesimi eseguite all'interno o al di fuori della Unione europea, ovvero parte all'interno e parte al di fuori dell'Unione stessa.

Come già argomentato, per la liquidazione dell'imposta dovuta si applica il metodo "**base da base**": in pratica, il corrispettivo al lordo dell'Iva pattuito dall'agenzia per la prestazione da essa fornita va ridotto dell'ammontare dei relativi costi, anch'essi al lordo dell'Iva, sostenuti dall'agenzia stessa per l'acquisto di beni e servizi a diretto vantaggio del cliente.

Ai fini della dichiarazione Iva il **volume d'affari** delle agenzie di viaggio è costituito, ai sensi dell'articolo 20, DPR n. 633/72:

- dalle operazioni effettuate nel territorio comunitario;
- dalle operazioni effettuate fuori del territorio comunitario;
- dai corrispettivi delle attività diverse da quelle consistenti nell'organizzazione in proprio di pacchetti turistici e, in particolare, dalle provvigioni relative all'attività di intermediazione con potere di rappresentanza, in relazione alle quali l'articolo 74-ter, comma 8, DPR n. 633/72 dispone che, per la determinazione del proprio volume d'affari, il rappresentante annota nel registro delle fatture emesse (di cui all'articolo 23, DPR n. 633/72) le copie delle fatture riepilogative mensili (autofatture) emesse e inviate dalle agenzie organizzatrici dei pacchetti turistici.

*FONTE: fiscomania.com*